



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 194/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69228** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 9 giugno 2023 ad istanza di: **B.P.** (c.f.: OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS., rappresentato e difeso, come da mandato in allegato al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Adele Maria Boscia (c.f.: BSCDMR65E45FO65C) con domicilio eletto presso il suo studio in Mazzarino, Via Abruzzi, 8, e dall'avv. Michele Bartoli (c.f.: BRTMHL81P30F065T), che dichiarano ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento i propri indirizzi pec adele.boscia@legalmail.it e michele.bartoli@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- **INPS** (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela

Montalbano, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, riassumendo il giudizio già pendente presso il Giudice ordinario che aveva però declinato la propria giurisdizione, adiva questo Giudice per avversare il provvedimento dell'INPS di cui alla nota n. 1800.23/04/2018.0055963 di prot. del 23.4.2018 con cui l'Istituto quantifica in euro 48.517,42 l'importo da trasferire al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) per la costituzione dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) lamentando che l'INPS aveva omissso i periodi di sospensione dal servizio del ricorrente per motivi giudiziari (procedimento penale) per fatti per i quali era stato assolto con formula piena.

A sostegno della propria pretesa premetteva di aver prestato lavoro alle dipendenze delle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) del territorio siciliano e poi presso alcune società e che, una volta cessato il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale, non avendo raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale, in data 26.9.2005 ai sensi della allora vigente legge 322/1958 (poi abrogata nel 2010), chiedeva la costituzione della posizione assicurativa ossia il trasferimento della contribuzione versata nell'ordinamento comune del fondo lavoratori

dipendenti dell'INPS nonché la corresponsione dell'indennità una tantum; che l'Inps con nota n. 1800.23/04/2018.0055963 di prot. del 23.4.2018 quantificava in €48.517,42 l'importo da trasferire al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la costituzione dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) relativamente ai periodi dal 1 maggio 1970 al 2 giugno 1987 e dal 28 ottobre 1988 al 23 aprile 1989 e precisando contestualmente che nessuna somma gli sarebbe stata corrisposta in quanto *“l'importo dell'indennità diretta una tantum è inferiore ai contributi trasferiti all'INPS, come sancito dall'art. 39 della Legge 22.11.1962 n. 1646”*. Lamentava la mancanza di alcuni contributi nel prospetto di calcolo, specificatamente quelli relativi agli anni durante i quali risultava sospeso cautelamente nell'ambito di procedimenti giudiziari penali, riferendo di essere stato assolto con formula piena con sentenza n° 106/1999 dell'8 febbraio 1999, motivo per il quale ritiene di aver diritto alla *restitutio in integrum* di cui al combinato disposto degli artt. 96 e 97 del D.P.R. n.3/57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per l'ipotesi in cui la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso. Chiedeva conclusivamente di *“condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della posizione assicurativa del ricorrente, con computo anche dei periodi contributivi omessi, che vanno dal 3 giugno 1987 al 27 ottobre 1988 e dal 12 luglio 1989 al 22 aprile 1994, per le ragioni dianzi rappresentate; e conseguentemente alla riliquidazione*

dell'ammontare della pensione ed alla corresponsione, in esito alla riliquidazione, dei supplementi sui ratei arretrati dovuti, con interessi come per legge".

2. L'INPS si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Rappresentava che il sig. B., per fare valere le proprie pretese aveva promosso il ricorso dinanzi al Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, iscritto al n. 943/2018 rg. Lav.; che, nelle more del giudizio, in cui l'INPS si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, al ricorrente veniva erogata la pensione di vecchiaia con decorrenza 6/2018, giusta domanda presentata il 31/05/2018. Quindi, l'Istituto rappresenta che il ricorrente in data 25.07.2005 ha presentato domanda cartacea di costituzione della PA all'Inps, la stessa è stata presa in carico telematicamente dall'ufficio competente in data 23.04.2018, ancorché l'istruttoria aveva avuto inizio nel 2016 come da interlocuzioni avvenute a mezzo email tra l'interessato e il funzionario Inps responsabile. Quest'ultimo ha inviato richieste di documentazione ai datori di lavoro del sig. B. al fine di ricostruire l'intera carriera lavorativa e certificarne la posizione assicurativa, come da allegati che si producono. Dall'istruttoria effettuata e come dichiarato dallo stesso ricorrente, i periodi di attività dal 03.06.1987 al 27.10.1988 e dal 24.04.1989 al 30.04.1994 sono privi di contribuzione in quanto il dipendente era sospeso in via cautelare dal servizio per procedimento penale e percepiva l'assegno alimentare. Al termine della fase istruttoria l'ufficio Inps ha emesso il provvedimento COSPA, non includendo i periodi di servizio di sospensione proprio per assenza di versamenti contributivi. In data 31.05.2018, il sig. B. ha presentato domanda di pensione di vecchiaia presso l'AGO e la stessa è stata definita in data

02.08.2018. Il calcolo del trattamento pensionistico ha compreso anche i periodi trasferiti da gestione pubblica privi dei contributi relativi agli anni di sospensione dal servizio, come da modello TE08 che si produce, dal quale si evincono i contributi utilizzati ai fini pensionistici.

Precisava, quindi, che ad oggi non si rileva la presenza di versamenti mancanti e deducendo che i datori di lavoro interessati non hanno effettuato le relative regolarizzazioni contributive a seguito del riferito annullamento della sospensione. Riteneva pertanto corretto il provvedimento di COSPA.

A sostegno di tale decisione, richiamava quanto disposto dall'art 8 DPR 1092/73, che nello stabilire che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, sottolinea al contrario l'eccezione del tempo trascorso dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporta la privazione dello stipendio o della paga e porta ad escludere che, in costanza di tale periodo, il dipendente si trovi in servizio effettivo. Ed è appunto a tale specifica qualificazione del servizio effettivo che l'art. 8 si riferisce, ove individua nella privazione dello stipendio o della paga l'elemento che accomuna le diverse ipotesi (sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente) prese in considerazione, sancendo, in conseguenza, che il corrispondente periodo non può essere computato.

In definitiva assumeva che senza svolgimento di servizio, e con erogazione di un assegno con natura, conseguentemente assistenziale, per espressa disposizione di legge, non vi è utilità a pensione.

In subordine faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ,

nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L.

19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85,

espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

3. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Bartoli, per il ricorrente, sostiene che

l'Inps si contraddice in memoria poiché richiama l'art. 8 del DPR 1092 del

1973 ma non considera che quella del sig. B. è una sospensione incolpevole,

ribadisce che il ricorrente lamenta la mancanza di alcuni contributi nel

prospetto di calcolo relativamente ai periodi nei quali risultava sospeso

cautelatamente nell'ambito dei procedimenti giudiziali penali conclusi con

assoluzione in giudicato perché il fatto non sussiste, e a tal riguardo ribadisce

il richiamo gli artt. 96 e 97 sulla *restitutio in integrum*; riguardo alla

prescrizione riferisce che la domanda è pervenuta nel 2005; insiste,

conclusivamente per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Norrito si riporta in memoria, precisa che il periodo considerato non è

stato valorizzato, riferendosi al modello TE08 prodotto, e chiede che la causa

venga posta in decisione

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio verte sulla ricostituzione e riliquidazione della posizione

assicurativa presso l'INPS ai sensi dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958

n. 322 (norma abrogata e poi riprodotta nell'art. 124 del D.P.R. 29 dicembre

1973 n. 1092 recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato) nonché sulla riliquidazione della

pensione del ricorrente (questione nuova rispetto al giudizio originariamente

pendente innanzi al Giudice ordinario qui riassunto), segnatamente per computarvi taluni periodi di attività (dal 03.06.1987 al 27.10.1988 e dal 24.04.1989 al 30.04.1994) privi di contribuzione in quanto il dipendente era sospeso in via cautelare dal servizio per procedimento penale e percepiva solo l'assegno alimentare.

Il titolo invocato dal ricorrente per sostenere detto *petitum* è l'applicazione dell'istituto della *restitutio in integrum* di cui agli articoli 96 e 97 del dpr n. 3/1957, ed il fatto costitutivo dedotto è l'intervenuta assoluzione *con formula piena* in sede penale (sentenza n° 106/1999 dell'8 febbraio 1999) dai fatti per i quali era stata disposta la sospensione.

2. Sussiste anzitutto la giurisdizione contabile, essendo ormai *ius receptum* che per la costituzione di posizione assicurativa la giurisdizione spetta al Giudice del regime "di provenienza", dovendosi sostanzialmente computare i soli servizi prestati nel suddetto regime di provenienza, senza alcun rilievo per lo svolgimento di altro servizio che si debba, per l'appunto, ricongiungere al primo.

Rientrando, infatti, nella giurisdizione della Corte dei conti tutti i ricorsi avverso i provvedimenti negativi o concessivi di trattamenti di quiescenza, di riscatto o di computo o ricongiunzione dei servizi a fini pensionistici, ed avendo il giudice della nomofilachia ha in più occasioni precisato che la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale (Cassazione, SS.UU., 14 giugno 2005, n. 12722 e 18 marzo 1999, n.152), non vi è dubbio che la

domanda del presente giudizio concerne la misura del trattamento previdenziale spettante ed un ex dipendente pubblico (di azienda sanitaria locale), a nulla rilevando la circostanza che la pensione viene erogata dall'A.G.O., giacché il punto in contestazione è la misura del trattamento spettante all'interessato nel periodo di pubblico impiego. Per questo motivo la vertenza in questione non può che appartenere alla giurisdizione di questa Corte dei conti, come del resto confermato dalla pacifica posizione della giurisprudenza con riferimento alle questioni riguardanti la costituzione della posizione assicurativa INPS (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 8/QM/2011 e sent. n. 11/QM/2011). Principio recentemente ribadito da univoche pronunce della giurisprudenza contabile (Sez. Campania n. , Sez. Lombardia, 23.1. 2023 n. 11; 2.2.2023 n. 18).

3. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Il ricorrente chiede essenzialmente la valorizzazione a fini pensionistici di voci retributive, relative all'applicazione dell'art. 97 del DPR n. 3/97, che gli sarebbero dovute a seguito della revoca della sospensione dal servizio, a suo tempo disposta per pendenza di un procedimento penale poi conclusosi con sentenza di assoluzione.

Dispone, a riguardo, tale norma, che *“Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare*

eventualmente corrisposto”.

Il ricorrente, tuttavia, chiede la valorizzazione a fini pensionistici di tali retribuzioni, incidenti sul trattamento pensionistico, che, per sua stessa testuale ammissione, non ha percepito, lamentando implicitamente l’illegittimità dell’inerzia del datore di lavoro rispetto all’applicazione del suddetto istituto.

Appare pertanto evidente la prematurità della domanda giudiziale in esame.

Come, invero, osservato in casi analoghi (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sez. giurisd. Campania, sentenze nn. 617/2020, 308/2022, 17/2023), il riconoscimento di queste somme a fini previdenziali è condizionato al preventivo riconoscimento e pagamento delle stesse da parte del datore di lavoro, circostanza che, nella fattispecie, non si è ancora verificata.

Pertanto, *«la consequenziale domanda pensionistica, espressamente basata su un presupposto che il giudice contabile non può accertare, va dichiarata inammissibile»* (cfr. Sez. Sicilia n. 543/2019).

La riliquidazione del trattamento pensionistico con la valorizzazione a fini contributivi delle differenze economiche ex art. 97 del DPR n. 3/57 potrà avvenire solo dopo l’invio di nuova certificazione contributiva da parte dell’ente datore di lavoro, il che a sua volta implica il pagamento delle differenze economiche, qui richieste solo a fini previdenziali, ma mai percepite.

Ne discende che l’eventuale interesse ad agire potrà sorgere soltanto se e nella misura in cui, riconosciute e pagate le differenze retributive dall’Amministrazione, l’INPS non dovesse, eventualmente, procedere a riliquidare il trattamento pensionistico sulla base dei nuovi dati trasmessi dal

datore di lavoro, che peraltro neppure è parte del presente giudizio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di condanna alla riliquidazione della costituzione della posizione assicurativa e del trattamento pensionistico alla stregua di emolumenti mai percepiti va dichiarata senz'altro inammissibile.

4. D'altra parte, neppure questa Corte potrebbe pronunciarsi sulla spettanza di detti emolumenti e della relativa contribuzione.

La *restitutio in integrum* comporta, invero, la ricostruzione della carriera in termini di anzianità di servizio, pagamento delle retribuzioni non pagate e delle contribuzioni previdenziali non versate, avente la stessa natura retributiva e non risarcitoria (Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 2018, n. 5060). La stessa INPS con il messaggio n. 2161 del 29 maggio 2018 ha fornito indicazioni in merito agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione, da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare, disponendo che nel caso in cui il datore di lavoro disponga la "*restitutio in integrum*", il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, portando in detrazione quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare; dunque, in seguito alla "*restitutio in integrum*" è necessario denunciare, per il lavoratore interessato, la nuova posizione discendente dal provvedimento definitivo, così da rendere i periodi interessati utili ai fini pensionistici e dell'erogazione delle prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) ed il datore di lavoro deve versare i contributi sulle somme erogate per effetto della ricostruzione della carriera.

La questione della rideterminazione del trattamento pensionistico rappresenta

dunque nient'altro, nel caso di specie, che l'effetto mediato e indiretto dell'accertamento (positivo) —da eseguire in sede di giurisdizione ordinaria- della sussistenza (o meno) dell'obbligo del datore di lavoro ad effettuare una regolarizzazione contributiva connessa all'erogazione della retribuzione in forza della reintegrazione di cui all'art. 97 del dpr 3/1957 descritto in ricorso. Ed è *ius receptum* che le pretese di contenuto contributivo formulate dal prestatore di lavoro nei confronti dell'Ente di appartenenza afferiscono al rapporto di lavoro e sono estranee -per quanto connesse- al rapporto previdenziale tra il prestatore di lavoro e l'Ente previdenziale; è noto che tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale non sia configurabile un rapporto trilaterale, ma tre distinti rapporti bilaterali, e la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell'escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro (Cass. Sez. Lavoro, 3/7/2004, n. 12213).

È del pari pacifico che sino a quando non interviene la *restitutio*, il fatto che il dipendente, sospeso dal servizio, percepisca un assegno alimentare (e che quest'ultimo sia assoggettato a contribuzione) non è atta a mutare la natura giuridica di tale assegno che è assistenziale e non retributiva (C. conti, Sez. I Appello, n. 134/2018), al pari di quanto deve dirsi per ogni altro assegno alimentare che la vigente normativa prevede risulti corrisposto agli aventi diritto in situazioni speculari alla presente (cfr. Corte conti, Sez. Giur. Appello per la Regione siciliana n. 228/2005; Sez. Giur. per la Campania n. 164/2006; Sez. Marche, n. 221/2007; Sez. Lombardia, n. 9/2018). Tale natura, in altri termini, è la ragione che, impedendo di considerare un vero e proprio servizio

il rapporto intercorso fra il ricorrente e l'amministrazione di appartenenza, non pone in discussione la sussistenza dei presupposti applicativi ex art. 8 co. 3 lett. b) DPR 1092/1973 talché la contribuzione eventualmente ricollegata all'assegno alimentare versato al dipendente sospeso è valorizzabile, ai fini di quiescenza, solo per l'ipotesi di sopravvenuta *restitutio in integrum* alle condizioni sancite dalla pertinente disciplina di settore (cfr. questa Sezione, n. 190/2021; Sez. Piemonte, n. 318/2019).

5. Attesa la natura della pronuncia le spese vanno integralmente compensate a norma dell'art. 31, c. 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 17 maggio 2024

Pubblicata il 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

	13	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 17 maggio 2024	
	Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B.P. c.f. OMISSIS,	
	nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.	
	Palermo, 20 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	